



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO lo Schema di Convenzione Unica (di seguito "Convenzione"), sottoscritto in data 7 novembre 2007, tra ANAS S.p.A. e la Società Autovie Venete S.p.A. (di seguito "Concessionario"), che disciplina il rapporto di concessione per la costruzione e la gestione delle autostrade assentite;

VISTO l'art. 8 duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, che ha approvato tutti gli schemi di convenzione con ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle Società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto legge, tra i quali lo Schema di Convenzione Unica sottoscritto tra ANAS S.p.A. e Autovie Venete S.p.A., la cui efficacia decorre quindi dall'8 giugno 2008;

VISTO l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente sottoscritto in data 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A. e il Concessionario al fine di recepire gli effetti derivanti dall'Ordinanza n. 3702, emanata dal Presidente del Consiglio in data 5 settembre 2008, con la quale è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza del traffico e della mobilità determinatasi sull'A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e sul raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO l'art. 2, comma 202 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 - che modifica l'art. 8 duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha approvato tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti da ANAS S.p.A. con le Società concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009, "[...] a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini della invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati";

VISTA la delibera n. 63 del 22 luglio 2010 con la quale il CIPE ha formulato le proprie prescrizioni sull'Atto Aggiuntivo allo Schema di Convenzione Unica tra ANAS S.p.A. e Società Autovie Venete p. A. sopra



menzionato;

VISTO che, in attuazione della citata legge 191/2009, con Atto di recepimento è stato adeguato l'Atto Aggiuntivo, sottoscritto in data 18 novembre 2009, al fine di recepire le prescrizioni di cui alla citata delibera CIPE n. 63 del 22 luglio 2010;

VISTO che, a seguito della sottoscrizione del citato Atto di recepimento, avvenuta in data 22 dicembre 2010, il suddetto Atto Aggiuntivo è divenuto efficace;

VISTO l'Atto Integrativo alla Convenzione vigente, sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Concessionario in data 4 novembre 2011, volto a *"favorire il positivo concretizzarsi delle azioni derivanti dall'applicazione dell'Ordinanza" n. 3702 del 05.09.2008 sopra menzionata e divenuto efficace a seguito della registrazione alla Corte dei Conti in data 23.02.2012 (reg. n. 1, foglio n. 400) del Decreto Interministeriale n. 418 del 07.12.2011;*

VISTO l'art. 11 della Convenzione vigente che stabilisce che il piano finanziario sia aggiornato al termine del periodo regolatorio di cui alla Delibera n. 39 del 15 giugno 2007;

VISTO il comma 1 dell'art. 43 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi del quale *"Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente."*;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, per effetto del combinato disposto degli art. 11, comma 5, del Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, e art. 36 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente in tutte le convenzioni di concessione autostradale in essere alla predetta data;



CONSIDERATO che, per dare attuazione alla summenzionata disposizione normativa, con D.M. 1° ottobre 2012, n. 341, è stata istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, oggi Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ai sensi del DPCM n. 72 del 11.02.2014, di seguito "Concedente";

VISTA la delibera CIPE n. 27/2013 "*Criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla Delibera 15 giugno 2007, n. 39*", pubblicata sulla G.U. n. 120 del 24 maggio 2013, con la quale è stato approvato il documento tecnico "*Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali del piano economico finanziari*";

VISTA la delibera n. 16 del 3 marzo 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 17 luglio 2017 e pubblicata sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2017, con la quale il CIPE ha formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione vigente;

CONSIDERATO che, in sede di registrazione della suddetta delibera, la Corte dei Conti ha formulato il rilievo n. 23042 del 17 luglio 2017, con il quale invita all'emanazione di opportune "Linee guida", nelle quali siano oggettivamente individuate e predeterminate le condizioni necessarie per l'attribuzione di una componente aggiuntiva al WACC in presenza di situazioni chiaramente definite, al fine di dare continuità e certezza metodologica alla regolazione;

CONSIDERATO che, con il medesimo rilievo, la Corte dei Conti ha, altresì, raccomandato, con riferimento alla clausola di rinuncia al contenzioso, di darne specifica evidenza in sede di emanazione dei decreti interministeriali di approvazione degli atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che le Parti hanno proceduto con il presente Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, anche tenendo conto del nuovo parametro ERP individuato dal CIPE con delibera n. 68 del 7 agosto 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018 e pubblicata sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2018, all'aggiornamento quinquennale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione, del piano finanziario allegato alla Convenzione stessa, ai fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso, ferme restando tutte le pattuizioni della Convenzione medesima, ove non modificata e/o integrata con il predetto Atto;

CONSIDERATO che il predetto Atto aggiuntivo recepisce, altresì, le prescrizioni sullo stesso formulate dal CIPE con la delibera n. 16 del 3 marzo 2017 sopra richiamata;



CONSIDERATO che, in recepimento delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti con rilievo n. 23042 del 17 luglio 2017, l'Atto aggiuntivo riporta nell'allegato Q), dandone specifica evidenza, i contenziosi rinunciati dal Concessionario, tutti esclusivamente passivi per il Concedente e non contenenti richieste riconvenzionali nei confronti del Concessionario;

CONSIDERATO che il valore delle singole cause passive di cui sopra è indeterminato;

VISTE le note del 5 settembre 2017 e del 21 novembre 2017, con le quali il Concedente ha richiesto al Concessionario l'inoltro del Piano Economico Finanziario e degli Allegati tecnici aggiornati coerentemente con i nuovi criteri introdotti dalla richiamata delibera n. 68/2017, invitandolo al contempo a manifestare la propria disponibilità alla sottoscrizione del predetto Atto aggiuntivo;

VISTO che, in ottemperanza alla richieste del Concedente sopra richiamate, il Concessionario, con nota del 27 febbraio 2018, ha provveduto ad inoltrare il Piano Economico finanziario ed i relativi Allegati tecnici, sviluppati coerentemente alla regolamentazione vigente;

VISTO che, con nota del 6 marzo 2018, il Concessionario ha altresì inoltrato la Scrittura di impegno contenente specifici principi operativi afferenti il rapporto concessorio, integralmente recepiti in apposito articolo del predetto Atto aggiuntivo;

VISTO che, in data 20 marzo 2018, il Concedente e il Concessionario hanno proceduto, sulla base della citata delibera CIPE n. 68/2017, nonché in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione stipulata in data 7 novembre 2007, alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione stessa, disciplinante l'aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario;

VISTO che, in data 23 maggio 2018, il decreto interministeriale n. 263 del 15.05.2018 di approvazione del suddetto Atto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione;

CONSIDERATO che, con nota n. 23800 del 14 giugno 2018, la Corte dei Conti ha restituito il suddetto decreto non registrato *"per forma non valida, in quanto l'Atto Aggiuntivo, accessivo a detto decreto di approvazione, non risulta inviato in formato originale trattandosi di una mera scansione dell'atto firmata digitalmente."*;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad una nuova sottoscrizione, con firma digitale, del predetto Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente;



TENUTO CONTO che le Parti, in data 19 luglio 2018, hanno proceduto alla sottoscrizione con firma digitale dell'Atto

Aggiuntivo sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione del predetto l'Atto aggiuntivo;

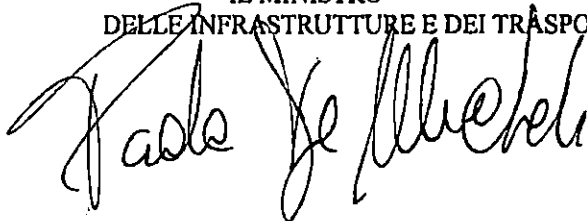
DECRETA

È approvato il II Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Autovie Venete S.p.A., sottoscritto tra le medesime parti in data 19 luglio 2018.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

